

## **Relazione**

Il Regolamento dà attuazione all'art. 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005, che detta i principi ai quali la COVIP e altre Autorità di vigilanza devono attenersi per l'adozione dei propri provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, con esclusione di quelli attinenti all'organizzazione interna.

La legge n. 262 del 2005 (recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ha, infatti, puntualmente disciplinato, con la norma sopra richiamata, l'intero procedimento di formazione degli atti di regolazione o a contenuto generale di talune Autorità di vigilanza, tra cui anche la COVIP.

I principi cui devono uniformarsi i procedimenti diretti alla produzione di atti di regolazione delle Autorità di vigilanza sono, in sintesi, i seguenti:

- motivazione delle scelte di regolazione effettuate;
- illustrazione delle conseguenze degli atti di regolazione sui soggetti interessati;
- proporzionalità degli atti di regolazione, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari;
- partecipazione dei destinatari delle norme e degli organismi rappresentativi dei consumatori al procedimento di regolamentazione.

La norma prevede, in particolare, che le Autorità si dotino di procedure di consultazione, così da assicurare il coinvolgimento dei soggetti interessati, acquisire utili elementi di informazione circa le possibili opzioni regolatorie, valutare le conseguenze della regolamentazione e definire le scelte più adeguate nel rispetto del principio di proporzionalità, in funzione degli obiettivi perseguiti.

La disciplina delle modalità organizzative e procedurali di attuazione di detti principi è rimessa all'autonomia delle singole Autorità, le quali vi provvedono mediante propri regolamenti.

In attuazione dei principi indicati nella normativa primaria, il Regolamento definisce le varie fasi in cui si articola il processo per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP e i meccanismi di partecipazione allo stesso da parte dei soggetti interessati.

Il Regolamento non si limita a dare attuazione all'art. 23 della legge n. 262 del 2005, intendendo assicurare un più elevato livello di trasparenza delle iniziative COVIP di regolazione e una più ampia consultazione dei soggetti interessati, in un'ottica di massima collaborazione e condivisione delle scelte che si intendono adottare, funzionale ad una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa posta in essere dalla COVIP nel perseguimento dei compiti di vigilanza.

A questi ulteriori obiettivi è preordinata la previsione, di norma, di procedure di pubblica consultazione aperte a tutti coloro che intendono fornire il proprio utile contributo e la conseguente disamina, da parte della COVIP, di tutti i commenti ricevuti.

Viene anche prevista la possibilità di integrare la consultazione con altre forme di confronto con i soggetti vigilati e loro associazioni rappresentative o altri soggetti

interessati, nonché di svolgere, ove se ne ravvisi l'esigenza, ulteriori fasi di consultazione.

Nello specifico, il documento si compone di 10 articoli, nei quali sono illustrate le diverse fasi che compongono il processo di regolazione e, cioè, la fase di individuazione delle esigenze di normazione e dei relativi contenuti, la fase di presentazione della proposta regolatoria e di pubblica consultazione e la fase di definitiva messa a punto dell'atto finale di regolazione.

Il testo è stato redatto tenendo conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di pubblica consultazione.

L'*art. 1* fornisce indicazioni esplicative circa le principali definizioni utilizzate nel Regolamento.

L'*art. 2* definisce l'ambito di applicazione del Regolamento. In conformità alla normativa primaria di riferimento, il Regolamento non si applica: agli atti relativi all'organizzazione interna della COVIP e a quelli privi di rilevanza esterna; agli atti aventi contenuto interpretativo e applicativo della normativa vigente; ai pareri formulati dalla COVIP nell'ambito di procedimenti normativi di competenza di altre Amministrazioni.

L'*art. 3* disciplina la fase preliminare di individuazione delle esigenze di regolazione e di redazione della proposta di intervento, da sottoporre a consultazione. L'articolo precisa, inoltre, che le considerazioni espresse nel corso della consultazione sono debitamente prese in esame dalla COVIP in quanto utile strumento di valutazione dell'adeguatezza delle proprie iniziative di regolazione e di conformità delle stesse al principio di proporzionalità.

L'*art. 4* descrive la fase di consultazione, prevedendo che questa sia di norma effettuata in forma pubblica, mediante pubblicazione sul sito *internet* della COVIP e comunicazione, di solito tramite posta elettronica, agli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati interessati dall'atto e agli organismi rappresentativi dei consumatori e, eventualmente, agli organismi rappresentativi dei prestatori di servizi finanziari. E', altresì, contemplata la possibilità di integrare la consultazione con altre forme di confronto e interlocuzione con i soggetti interessati dal provvedimento e rispettive associazioni di categoria.

L'*art. 5* prevede la facoltà per la COVIP di avvalersi anche del contributo di appositi comitati di esperti o di gruppi consultivi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori.

L'*art. 6* è dedicato alla fase successiva alla consultazione e prevede che, scaduto il termine per la consultazione, si provvede alla pubblicazione, sempre sul sito *Internet* della COVIP, dei contributi forniti dai partecipanti. E' comunque fatta salva la possibilità di chiedere di non diffondere le valutazioni trasmesse ovvero di non specificarne il mittente.

L'*art. 7* disciplina i profili inerenti la motivazione e pubblicazione degli atti adottati a conclusione del procedimento. Si prevede, in particolare, che l'atto sia accompagnato da una relazione che dà conto delle motivazioni inerenti le scelte operate sulla scorta anche dei commenti ricevuti durante la consultazione, e che indica le conseguenze della regolamentazione sull'attività dei soggetti vigilati e sugli interessi degli iscritti.

L'*art. 8* precisa che le disposizioni del regolamento trovano applicazione anche rispetto all'attività di revisione periodica degli atti di regolazione. In riferimento a tale attività, può essere effettuata una fase preliminare di pre-consultazione, finalizzata a ottenere dati e valutazioni sull'esperienza di applicazione dell'atto e sulle aree meritevoli di specifica attenzione.

L'*art. 9* individua alcuni limitati casi di possibile deroga all'applicazione dei principi recati dall'*art. 23* della legge n. 262 del 2005, così come ammesso dall'ultimo comma del medesimo articolo. La norma precisa che l'applicazione delle disposizioni in materia di documenti per la consultazione, di procedure, di esiti della consultazione, di adozione dell'atto finale e di revisione periodica può essere derogata in determinati casi di necessità e urgenza, individuati dal Regolamento ovvero nel caso in cui la preventiva conoscenza del provvedimento possa comprometterne l'efficacia.

L'*art. 10* disciplina la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento. Quanto a quest'ultimo profilo si prevede che il Regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.